

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989

Riconoscimento per i cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero del diritto di esprimere il voto presso le ambasciate e i consolati italiani

ONOREVOLI SENATORI. – Il Consiglio regionale del Veneto ha presentato per due volte una proposta di legge statale per il riconoscimento del diritto di voto all'estero. Decaduta da tempo anche la seconda proposta, si ritiene di ripresentare ancora un disegno di legge statale, considerato anche che sussistono intatte le motivazioni che ne sono a fondamento.

La Regione Veneto, sensibile alla problematica della estensione del diritto di voto ai cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero, accogliendo anche la richiesta formulata dalle organizzazioni e associazioni dei veneti emigrati, intende sollecitare le istituzioni parlamentari ad esaminare ed approvare una legge che, in ossequio al principio sancito dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione-

ne, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, riconosca agli emigrati il diritto di partecipare con il loro voto alle consultazioni elettorali e in conseguenza deleghi il Governo ad emanare norme per la disciplina delle modalità di votazione.

Il riconoscimento di tale diritto contribuirebbe ad eliminare, nel settore, la differenza esistente non solo tra cittadini residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero, ma anche quella tra cittadini italiani residenti all'estero in Paesi vicini alle frontiere, e che quindi possono votare in patria, e cittadini italiani residenti all'estero in Paesi lontani, privi di tale possibilità.

Per rimuovere gli ostacoli che si frappongono-

no all'esercizio effettivo del diritto di voto, la Regione Veneto ritiene che i cittadini interessati possano votare all'estero senza dover rientrare in Italia e ha individuato nelle ambasciate e nei consolati gli uffici idonei ad organizzare le elezioni ed a raccogliere i voti espressi, da comunicare, successivamente, al Ministero degli affari esteri.

La proposta della Regione Veneto si allinea con la realtà già in atto in altri Stati, che conoscono addirittura l'istituto del voto per corrispondenza. Pur non volendo giungere a tanto, intende garantire che il voto degli italiani all'estero venga espresso liberamente e segretamente, come previsto dall'articolo 48 della Costituzione, presso organismi dello Stato che si ritiene possano utilmente svolgere anche compiti elettorali.

La Regione Veneto intende far affermare il principio costituzionalmente riconosciuto e, nel rispetto delle possibilità che le sono riconosciute dalla stessa Costituzione, propor-

re in concreto la pratica attuazione dello stesso.

Si ritiene doveroso illustrare brevemente gli articoli del disegno di legge, che, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la Regione Veneto ha inviato ai due rami del Parlamento:

L'articolo 1 prevede che i cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero, purchè elettori, possano partecipare alle consultazioni per la nomina dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè ai *referendum* ammessi a votazione;

L'articolo 2 chiarisce che i cittadini residenti o domiciliati all'estero possono ottenere il certificato elettorale tramite le rappresentanze diplomatiche;

L'articolo 3 prevede la delega al Governo per emanare norme legislative in ordine alle modalità e procedure per rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto, fissando i principi a cui esso deve attenersi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, iscritti o reinscritti nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultavano iscritti all'atto della partenza o del comune di nascita dei loro ascendenti, in conformità a quanto previsto nell'articolo 11 della medesima legge, possono esprimere il voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

## Art. 2.

1. Per esprimere il voto il cittadino residente o domiciliato all'estero deve essere in possesso del certificato elettorale.

2. Il certificato può essere richiesto dall'interessato al comune, in cui il cittadino è iscritto nelle liste elettorali, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

3. I comuni sono tenuti ad evadere la richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della medesima inviando il certificato elettorale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con il mezzo più sollecito alla rappresentanza diplomatica o consolare richiedente.

## Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria diretto a disciplinare:

- a) le modalità con cui debbono svolgersi le operazioni di voto all'estero;
- b) l'istituzione presso ogni ambasciata e

consolato, all'atto dell'indizione delle elezioni, di un apposito ufficio elettorale con il compito di:

1) chiedere ai comuni, su richiesta del cittadino residente o domiciliato all'estero, il certificato elettorale;

2) provvedere alla formazione delle liste degli elettori e a chiedere le schede necessarie;

3) costituire i seggi elettorali, con la partecipazione di rappresentanti dei cittadini elettori, per l'effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;

4) comunicare i risultati della votazione al Ministero degli affari esteri, che, a sua volta, provvederà a darne comunicazione ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

2. Nell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi:

*a)* che le operazioni elettorali si svolgano negli stessi giorni nei quali si svolgono le operazioni elettorali nel territorio nazionale;

*b)* che le operazioni di scrutinio abbiano inizio non prima della chiusura delle operazioni elettorali nel territorio nazionale.